

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e s.m.i.;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la sentenza n. 1378/2019 del 29 maggio 2019, pubblicata il 1/07/2019 – Reg.n. 2873/2017, con la quale la corte d'Appello di Palermo – Sezione prima civile, in accoglimento dell'appello proposto da alcuni elettori del Comune di Casteltermini, ha dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Casteltermini, il Sig. Gioacchino Nicastro, in quanto non eleggibile, sostituendolo, nella medesima carica, con il Sig. Filippo Pellitteri, il candidato a Sindaco del comune in argomento, non eletto, che ha ottenuto, dopo l'appellato, il numero più alto dei voti;

VISTA la nota del comune di Casteltermini, prot. n.16869 del 26 agosto 2019, con la quale viene trasmessa copia della Ordinanza n.1640/2019 del 23 agosto 2019, con la quale la Corte d'Appello di Palermo, Sezione Feriale, sentiti i procuratori delle parti costituite, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della precitata sentenza n.1378/2019, nella parte in cui dispone la sostituzione nella carica di Sindaco del comune di Casteltermini dell'istante Gioacchino Nicastro, già dichiarato decaduto con la precitata sentenza n. 1378/2019, con Filippo Pellitteri;

VISTO l'articolo 56 – comma 2 - del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, che dispone "*nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore Regionale per gli Enti locali provvede alla gestione del Comune con la nomina di un Commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato*";

RITENUTO, pertanto, di dovere nominare un Commissario, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, in sostituzione del Sindaco e della Giunta, che provveda alla gestione del Comune;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);


DECRETA

Art.1) Per i motivi in premessa, prendere atto della Ordinanza n.1640/2019 del 23 agosto 2019, con la quale la Corte d'Appello di Palermo, Sezione Feriale, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della citata sentenza n.1378/2019, nella parte in cui dispone la sostituzione nella carica di Sindaco del comune di Casteltermini, dell'istante Gioacchino Nicastro con Filippo Pellitteri;

Art.2) Nominare il dott. Antonio Lo Presti, dirigente in servizio presso l'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, commissario straordinario per la gestione del Comune di Casteltermini (AG), con le funzioni del Sindaco e della Giunta, fino alla prima tornata elettorale utile, fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi pendenti;

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 04-02-2019



L'ASSESSORE
Grasso
Antonio Lo Presti